

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90076520577

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE 'GENS TORRITANA'

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

FRAZ TORRITA 176

C.A.P.

02012

COMUNE

AMATRICE

PROV.

RI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

MRNDRA65P17H501X

CODICE CARICA

1


COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

MARINI DARIO

DATA 27/02/2017

IL FUNZIONARIO


 IL FUNZIONARIO


 IL DIRETTORE DEL UFFICIO TERRITORIALE
Maurizio Perrelli


 TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

 AGENZIA DELLE ENTRATE
UT RIETI



2017

ASSOCIAZIONE



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Tra i sottoscritti:

- MARINI DANIELE, impiegato, nato a Roma il 11 maggio 1970 ed ivi residente in via Antonio Sala, 15 - 00167- cod. fisc. MRN DNL 70 E 11 H 501 G;
- SANTARELLI ALESSIA, Ingegnere Informatico, nata ad Amatrice il 08 novembre 1980 ed ivi residente in Fraz. Torrita 110 - 02010-, cod. fisc. SNT LSS 80 S 48 A 258 H;
- SANTARELLI BIAGIO, impiegato, nato ad Amatrice (RI) il 3 Novembre 1970, residente in Roma alla Via U. Cavalcabò n. 19 -00176-, cod. fisc. SNT BGI 70 S 03 A 258 Y;
- MARINI DARIO impiegato, nato a Roma il 17 settembre 1965, ed ivi residente in via Antonio Sala, 15 SC B INT 13 - 00167- cod. fisc. MRN DRA 65 P17 H 501X;
- NERONI ENRICO, nato a Roma il 14 Febbraio 1977, e residente in Fraz. Torrita 02012, cod. fisc. NRN NRC 77 B 14 H 501 E;
- CASINI SARA operaia nata il 23 ottobre 1978, e residente in Piazzale delle Regioni N°41 Pomezia(RM) 00071, cod. fisc. CSN SRA 78R 63E 958 I;

con il presente atto si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita tra tutti i componenti suddetti una Associazione Culturale apolitica, apartitica e senza scopo di lucro sotto la denominazione "GENS TORRITANA", con sede in Fraz. TORRITA. n° 176 Amatrice (RI). Detta sede potrà in futuro essere trasferita anche presso altro indirizzo è prevista inoltre la possibilità di istituire sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 2

Gli scopi principali dell'Associazione sono meglio identificati nell'articolo 3 dello STATUTO che segue il presente atto costitutivo. Le quote iniziali di iscrizione all'Associazione versate dai Soci Fondatori, sono determinate in euro 80,00 (ottanta virgola zero zero).

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

L'Associazione è amministrata e rappresentata da un Presidente e da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6 membri eletti a norma di Statuto e durano in carica per due anni con possibilità di rielezione.

Con il presente atto vengono eletti membri del Consiglio Direttivo, e tra questi Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, i signori:

- MARINI DARIO, quale Presidente;
- SANTARELLI BIAGIO, quale Vice Presidente;
- MARINI DANIELE, quale Tesoriere ;
- SANTARELLI ALESSIA, quale Segretario;
- CASINI SARA, quale Consigliere;
- NERONI ENRICO, quale Consigliere;

tutti i sopra generalizzati dichiarano di accettare la carica loro conferita e che non sussistono nei loro confronti le cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e dallo statuto. I membri del Collegio dei Probiviri saranno nominati, a norma di Statuto, dall'Assemblea del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

L'associazione è regolamentata da uno Statuto composto da 21 (ventuno) articoli, allegato al presente atto identificato alla lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 6

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie presso le autorità competenti.

ARTICOLO 7

Per quanto altro non previsto dal presente atto e dallo Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia. Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

27 FEB. 2017

Allegato A

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita un'Associazione denominata: "Associazione Culturale GENS TORRITANA", di seguito definita "Associazione", con sede in Amatrice in provincia di Rieti alla Fraz. Torrita n° 176.

Detta Associazione è, apartitica e senza scopo di lucro.-

ARTICOLO 2

L'Associazione intende svolgere ogni attività nell'osservanza delle leggi che regolano e tutelano, in ogni loro scopo e fine, la vita delle Associazioni.-

ARTICOLO 3

L'Associazione ha per scopo la promozione e lo sviluppo di una serie di iniziative tendenti a:

- tutelare e migliorare la qualità della vita dei cittadini di Torrita (residenti e "villeggianti"), collaborando con enti pubblici e religiosi tenendo conto delle diverse componenti qualitative, stato sociale ed economico, assistenza, tempo libero, cultura e sport;
- aggregare le diverse realtà di volontariato presenti sul territorio e favorirne lo sviluppo;
- aggiornare i cittadini, organizzando attività di formazione, seminari di studio e convegni.
- Promuovere attività finalizzate alla conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali.
- promuovere attività ricreative, culturali, di intrattenimento e di altra natura comunque nello spirito dell'associazione.

L'associazione potrà inoltre editare, gestire e curare la pubblicazione di uno o più notiziari, riviste, con esplicita esclusione di quotidiani.- Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'associazione potrà svolgere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, potrà inoltre ottenere proventi in rispetto delle norme fiscali, per la gestione di tutte le attività della stessa.- L'Associazione



ha carattere strettamente socio-culturale, è apolitica e apartitica e non si propone scopo di lucro. Essa si ispira a principi di democrazia e libertà.-

ARTICOLO 4

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che intendono contribuire al raggiungimento dei suoi scopi, sia che si tratti di persone fisiche che di enti privati e/o pubblici nazionali, purché la domanda di ammissione sia accolta dagli organi statutari a ciò demandati.- Tra gli aderenti vanno distinti: i Soci Fondatori; i Soci Benemeriti ed i Soci Ordinari. Sono Soci Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo e tutti coloro che con la loro opera contribuiranno in maniera significativa alle affermazioni dell'Associazione e per tali motivi saranno accettati dal Consiglio Direttivo come Soci Fondatori; sono Soci Benemeriti coloro che hanno fatto una donazione ritenuta di particolare rilievo dal Consiglio Direttivo; sono Soci Ordinari coloro che verranno ammessi dal consiglio Direttivo dopo aver corrisposto la quota associativa. I Soci Benemeriti non hanno diritto di voto, e potranno assumere cariche sociali solamente così come previsto dal presente statuto.-

ARTICOLO 5

L'Associazione trae i propri proventi dall'espletamento dei propri compiti istituzionali, dalle quote versate dagli associati, da eventuali contributi degli stessi o di Enti ed Aziende pubbliche e private, e da ogni altra forma di offerta, donazione o lascito che volontariamente gli pervenisse.- Il patrimonio sociale iniziale è costituito dalla somma delle quote versate da ciascuno dei soci fondatori.-

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo originario dei Soci Fondatori, dalle quote associative annuali, dal contributo volontario dei Soci Benemeriti, e dai contributi, lasciti, donazioni ed elargizioni di persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private.- Alla costituzione del patrimonio dell'Associazione contribuiscono inoltre le quote di partecipazione alle attività formative organizzate dalla stessa Associazione.- Gli associati devono versare all'atto di adesione all'associazione una quota

associativa d'iscrizione e sono tenuti successivamente al versamento di una quota associativa annuale. Gli importi della quota associativa di iscrizione e della quota annuale sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.-

ARTICOLO 7

La qualifica di Socio ed i conseguenti diritti di partecipazione alle attività sociali, si perde per dimissione e per esclusione.- L'esclusione può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, qualora l'associato metta in atto comportamenti contrari al perseguimento dei fini sociali o contrari allo Statuto, nonché per motivi di indegnità morale, o per condanne penali e per reati che offendano la pubblica morale o che compromettano la salvaguardia e la tutela delle istituzioni democratiche.- Gli associati, morosi nel pagamento della quota associativa annuale, saranno considerati tacitamente dimissionari perdendo ogni prerogativa ed ogni beneficio determinato dalla appartenenza all'Associazione.-

ARTICOLO 8

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci,
- l'Assemblea dei Soci Fondatori,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Tesoriere,
- il Segretario,
- il consiglio dei Probiviri (facoltativo).

• **ARTICOLO 9**

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci:

- fissa le direttive generali dell'attività dell'Associazione discutendo ed approvando la relazione del Presidente dell'Associazione sull'attività svolta e sugli indirizzi generali delle attività da svolgere;-
- valuta l'impegno dell'Associazione nei campi di attività istituzionale;-
- formula adeguate e motivate raccomandazioni che indirizzino l'attività dell'Associazione;-
- sollecita e stimola iniziative ed interventi dell'Associazione, nei settori e per i problemi ritenuti di rilevante importanza socio-culturale.

L'Assemblea generale dei soci si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Presidente dell'Associazione con preavviso di almeno quindici giorni.-

In via straordinaria, l'Assemblea può essere convocata, con preavviso di dieci giorni, dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata della maggioranza di due terzi, dei componenti del Consiglio Direttivo.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente.- Il compito di Segretario della riunione sarà esercitato dal Segretario dell'Associazione o in sua assenza da un Socio eletto dall'Assemblea.- L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente dell'Associazione.- L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci sarà esposto nei locali della sede sociale o in altri luoghi indicati di volta in volta dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data della prima convocazione. L'avviso conterrà inoltre la data della seconda convocazione e l'ordine del giorno della Assemblea.-



ARTICOLO 10

ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI.




La funzione di controllo del rispetto delle idee che hanno ispirato la nascita dell'Associazione è svolta dall'Assemblea dei Soci Fondatori.- Essa si riunisce una volta all'anno su convocazione del Presidente o anche su richiesta di almeno due Soci Fondatori.- Determina il numero di componenti del Consiglio direttivo secondo i limiti fissati dall'Art. 4 dell'atto costitutivo.- Nomina i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione tra i soci fondatori.- Delibera sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo presentati dal Consiglio Direttivo.- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione.- Delibera lo scioglimento dell'Associazione.- Approva eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.-L'Assemblea dei Soci Fondatori delibera a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori in prima convocazione ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.-

ARTICOLO 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a ^{sei}~~cinque~~, eletti tra i soli soci Fondatori dell'Associazione.- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci Fondatori.- Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni con possibilità di rielezione.- Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente se nominato o da un membro del Consiglio nominato volta per volta.- Il Consiglio Direttivo adotta le proprie delibere a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede, in sua vece, la riunione.- Il Consiglio Direttivo promuove e controlla l'attività e la realizzazione delle finalità dell'Associazione nel rispetto delle indicazioni e delle raccomandazioni espresse dalla Assemblea dei Soci; decide sulle domande di ammissione dei nuovi Associati; stabilisce l'importo della quota di iscrizione e della quota associativa annuale.- Il Consiglio



Direttivo presiede all'organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione, secondo le disposizioni del presente Statuto.- Spetta altresì al Consiglio Direttivo la cura, la responsabilità e la vigilanza su ogni iniziativa della quale l'Associazione si faccia promotrice o sostenitrice, nonché su ogni altro servizio o strumento informativo o divulgativo della stessa.- In caso di malattia o d'altro impedimento, un Consigliere può farsi rappresentare con delega scritta da altro consigliere ma a nessuno può essere concessa più di una delega. Se un Consigliere non partecipa per tre volte consecutive ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, e senza rilasciare delega, il Consiglio stesso può pronunciare la sua decadenza da membro del Consiglio.- Il Consigliere escluso, dimissionario o decaduto, deve essere sostituito dal primo dei non eletti nella votazione del Consiglio Direttivo.- Per la prima consiliatura, il Consiglio Direttivo coincide con l'assemblea dei soci fondatori. È data facoltà all'assemblea dei soci fondatori, nei modi prescritti dal presente statuto di cooptare massimo due membri dell'assemblea generale dei soci nel Consiglio direttivo. Lo scopo è di permettere a tutte e a tutti coloro, tra i soci ordinari, che si riveleranno maggiormente interessati di poter un ruolo maggiormente operativo. Per i consiglieri cooptati, come dal comma precedente, non è previsto il voto per delega, né attivo né passivo.

ARTICOLO 12

IL PRESIDENTE

L'Associazione è retta ed amministrata da un Presidente che esercita tutti i poteri che interessano l'intero svolgimento delle attività sociali ed amministrative dell'Associazione.- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, rimane in carica due anni e può essere rieletto. Con il Tesoriere dell'associazione ha la firma congiunta per qualsiasi operazione di natura bancaria e più in generale di natura finanziaria nessuna esclusa o eccettuata.- Il presidente è investito dei più ampi poteri per agire per conto dell'Associazione, per compiere tutti gli atti e le operazioni relative agli

scopi da perseguire salvo quelli che per Statuto sono riservati ad altri organi sociali.- Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi, della Pubblica Amministrazione e dei privati.-

ARTICOLO 13

IL VICE PRESIDENTE

E' nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori rimane in carica due anni e può essere rieletto. Sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni.-

ARTICOLO 14

IL TESORIERE

E' nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, rimane in carica due anni e può essere rieletto. Con il Presidente dell'associazione ha la firma congiunta per qualsiasi operazione di natura bancaria e più in generale di natura finanziaria nessuna esclusa o eccettuata.-

Il Tesoriere ha la cura, la responsabilità e la vigilanza di tutta la situazione finanziaria dell'Associazione, dovendo provvedere alla riscossione ed al pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute alla o dall'associazione.- Egli è responsabile delle scritture contabili dell'Associazione, e ogni anno, entro il mese di Febbraio, provvede, a redigere il bilancio consuntivo al 31 Dicembre dell'anno precedente. Il bilancio deve essere sottoposto all'esame dell'Assemblea dei Soci Fondatori, la quale, delibererà sull'approvazione.-

ARTICOLO 15

IL SEGRETARIO

E' nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, rimane in carica due anni e può essere rieletto. Il segretario collabora con il Presidente:

- stabilisce le modalità di versamento delle quote associative e dei contributi ordinari e straordinari;
- cura il coordinamento tra le varie forme di attività facenti capo ai diversi organi dell'Associazione;

- adempie alle funzioni di Segretario dell'Assemblea dei Soci, dell'assemblea dei Soci fondatori e del Consiglio Direttivo.-
- La presente carica può essere cumulata ad altre ad esclusione della carica del presidente che rimane univoca.



ARTICOLO 16

IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Il consiglio dei Probiviri è presieduto dal Segretario dell'Associazione e da due membri del Consiglio Direttivo. I probiviri vengono eletti dall'Assemblea del consiglio direttivo a maggioranza dei presenti. Il suo compito è quello di risolvere le controversie che dovessero emergere in merito a interpretazione dello statuto.- Il consiglio dei probiviri per la prima consiliatura coincide con l'assemblea dei soci fondatori. Successivamente l'assemblea dei soci fondatori deciderà, a norma del presente statuto, se procedere all'elezione di un organismo separato. L'istituzione di tale consiglio rimane a discrezione dell'assemblea dei soci fondatori.

ARTICOLO 17

Ogni organo collegiale deve tenere un apposito "Libro dei Verbali", che sarà conservato nella sede dell'Associazione dal Segretario o da altra persona incaricata. Detto Libro deve contenere il Verbale di ogni seduta dell'organo cui si riferisce, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.-

ARTICOLO 18

Ogni carica prevista nel presente Statuto non è retribuita.-

ARTICOLO 19

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni costituenti il patrimonio sociale saranno devoluti ad organizzazioni aventi lo stesso scopo o scopi simili allo scopo dell'Associazione stessa, sia direttamente che attraverso altra analoga istituzione, nazionale senza fini di lucro.-



ARTICOLO 20

I versamenti possono essere di qualsiasi entità fatto salvo il versamento minimo come determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte di estinzione, di recesso, di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione a titolo di contributo. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale sui beni dell'Associazione.-

ARTICOLO 21

Formano parte integrante del presente documento L'Atto Costitutivo composto da n. 7 art. per un totale di n. 3 pagine e lo Statuto composto da n. 21 art. per un totale di pagine n. 108 firme comprese.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

F.TO

MARINI DARIO Dario Marini
SANTARELLI BIAGIO Biagio Santarelli
MARINI DANIELE Daniele Marini
SANTARELLI ALESSIA Alessia Santarelli
CASINI SARA Sara Casini
NERONI ENRICO Enrico Neroni

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Rieti
Ufficio Territoriale



Registrato il 27 FEB. 2017 Serie 3- 329
Corrispondente a 200,00 € più
cento/ep
Lire per trasmissione
Lire per I.N.V.I.M.



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE
Ufficio territoriale
Il Capo Team
Maria Luisa No...
Mese pure